



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE LUCA	MAURO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ORIO	ATTILIO FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI MAIO	GABRIELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 256/2018
depositato il 10/01/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 763/2017 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:

METALLICA MERIDIONALE S.R.L., IN LIQUIDAZIONE
LIQUIDATORE BERTINETTI LUIGI
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO DOTT. VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COLLINA LIGUORINI 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° TFKCO0500523/2016 IRPEF-ALTRC
2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 256/2018

UDIENZA DEL

18/12/2020 ore 09:00

N°

6607/2020

PRONUNCIATA IL:

18-12-2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23-12-2020

Il Segretario

Davide Sefk

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 10/1/2018 il l.r. di AGENZIA ENTRATE di AVELLINO a mezzo del proprio difensore, depositava appello della sentenza n. 763/01/17 pronunciata il 13/4/17 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino sez. 1, depositata il 16/6/17, di accoglimento, con compensazione di spese, del ricorso proposto da METALLICA MERIDIONALE srl, già Officine Leone srl, avverso **l'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni** n. TFKCO0500523/2016 per omesso versamento di ritenute alla fonte sul compenso di Euro 15mila erogato all'Avv. Calabrese Mario nell'anno 2011.

La sentenza impugnata, premesso che in pari data il medesimo collegio giudicante aveva annullato l'avviso di accertamento per ritenute non operate e non versate per euro 3mila, da cui era originata la sanzione irrogata di euro 900, in questa sede impugnata, riteneva non regolare la notifica dell'avviso compiuta al precedente legale rappresentante della società, sig. Del Sorbo Giuseppina, piuttosto che al nuovo, Longobardi Tiziana, subentrata nel 2013, benché ciò non abbia impedito la costituzione in giudizio della società tramite il nuovo amministratore; inoltre, rilevava che l'omessa allegazione all'avviso di accertamento del p.v.c. redatto a carico di terzi, pur non costituendo vizio di nullità dell'atto laddove sia consentita una motivazione per relationem, comportava un difetto di prova, non essendo controllabile il contenuto e le ragioni dell'atto.

Nei suoi motivi di appello l'Agenzia delle Entrate riteneva carente ed illogica la motivazione della sentenza che non aveva considerato affatto il contenuto del pvc e le ragioni dell'ufficio; inoltre, trattasi di documentazione suscettibile di deposito in appello ex art. 58 co.2 DLgs.546/92, il cui contenuto nel merito era conoscibile anche per relationem.

La società contribuente controdeduceva per la inammissibilità dell'atto di appello stante la genericità dei motivi di impugnazione, e la mancanza di riferimenti alle argomentazioni svolte in sentenza; quindi rilevava la inammissibilità dell'appello telematico se il primo grado era stato cartaceo; e ad ogni modo, ribadiva che il pvc non fu mai notificato alla società né erano consentite nuove prove in appello, e che la notifica era inesistente in quanto eseguita a persona diversa dal legale rappresentante della società al momento della notifica; e l'avviso era nullo per mancanza del suo contenuto essenziale né era fondata la pretesa attorea.

All'udienza del 18 dicembre 2020, già rinviata la precedente udienza per interruzione del processo per sopravvenuta carenza di rappresentanza processuale del difensore della parte appellata, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Commissione si riservava di decidere in camera di consiglio.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Il ricorso in appello è **infondato** e va respinto.

Va in primo luogo osservato che dalla visura camerale del 27/6/2016 risulta che amministratore unico sia la sig.a Longobardi Tiziana, tale nominata con atto del 18/3/2013, ma in realtà, dalla stampa dell'anagrafe tributaria estratta in data 9/11/2015 risulta, invece, che rappresentante legale e socio amministratore della Officine Leone srl sia la signora Del Sorbo Giuseppina; quindi quest'ultima ben poteva ricevere la notifica dell'avviso di contestazione del luglio 2016, e dell'avviso di accertamento (sul quale vi è stata separata impugnazione decisa anch'essa favorevolmente dalla stessa CTP come menzionato in sentenza). Ad ogni modo, la tempestiva impugnazione anche nel merito dell'atto di contestazione e la ricezione dell'atto presso la sede della Metallica Meridionale in Flumeri, Contrada Tierzi Fondo Valle snc, stesso indirizzo della sede dichiarata dalla amministratrice Longobardi Tiziana menzionata nel proprio atto di costituzione in giudizio, esclude, di fatto qualsiasi pregiudizio difensivo nella tutela delle ragioni della ricorrente odierna appellata.

Va poi ritenuta ammissibile la produzione documentale in secondo grado ai sensi dell'art. 58 comma secondo D.Lgs. 546/92 (per tutte, cfr. Cass. Sez.5, sent. n. 29087 del 13/11/18: *"Nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva."*



Orbene, dalla lettura del pvc dell'11/1/2016, prodotto dall'Agenzia delle Entrate in allegato al proprio atto di appello, emerge, tuttavia, che la contestazione della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, era stata rivolta all'avv. Mario Calabrese nell'ambito di verifiche degli studi professionali, sulla base di documentazione extracontabile per prestazioni di consulenza svolte nei confronti, fra gli altri, della società Officine Leone srl (dalla quale il professionista avrebbe ricevuto tre acconti per complessivi euro 15mila); ma l'avviso di accertamento e di contestazione per omesso versamento di ritenute alla fonte si riferiscono non all'avv. Calabrese, bensì alla società Officine Leone srl, sicché nella diversità soggettiva dei destinatari degli atti di indagine rispetto a quelli di accertamento fiscale non può sostenersi l'automatica conoscibilità dell'atto per relationem da parte della società appellata, sol perché sostituto di imposta del professionista verificato. Anche il riferimento, nella motivazione dell'atto di contestazione impugnato, alle ritenute non operate e non versate per euro 3mila relative all'anno di imposta 2011 "e riferite a compensi all'avv. Mario Calabrese, come risulta dal p.v.c. pervenuto dalla Guardia di Finanza a quest'ufficio", non consente di comprendere la conoscibilità delle ragioni della verifica fiscale e la trasmissibilità alla società emittente degli esiti di una ricostruzione fiscale basata su documentazione extracontabile rinvenuta presso il professionista. Ed allora, non soltanto l'atto di accertamento è privo di motivazione conoscibile all'interessato destinatario, ma è anche non sorretto da adeguata fonte dimostrativa e giustificatrice, e come tale, carente di prova.

A ciò si aggiunga che i motivi di appello dell'Agenzia delle Entrate non riguardano la vertenza sulla regolarità della notifica fatta al vecchio od al nuovo legale rappresentante ovvero la questione della conoscibilità o meno del pvc, questioni già negativamente risolte per il contribuente in primo grado, e sulle quali, allora, si intende formato un giudicato interno. I motivi di appello, invero, si concentrano sulla valenza probatoria del predetto pvc; e tuttavia neppure sono state esplicitate le ragioni della contestazione sulla base di un appunto manoscritto di non facile interpretazione e di cui non sono state chiarite le ragioni della pretesa, se non in forma teorica e del tutto generica: nel richiamare il pvc in cui sono state accertate ritenute non operate e non versate per Euro 3.000,00 relative all'anno di imposta 2011 e riferite a compensi per l'avv. Mario Calabrese, l'ufficio non ha affatto indicato le ragioni giustificatrici della ritenute medesime, il rapporto sottostante e la sua durata, e la natura della relazione professionale per la quale la società avrebbe dovuto operare le ritenute per un ammontare di 3mila euro.



L'atto di contestazione è allora nullo non già perché notificato a persona diversa dal legale rappresentante della società contribuente, e non tanto per mancata allegazione del pvc, quanto perché manca il contenuto essenziale dell'atto e le ragioni giustificatrici dell'atto impositivo da cui sia dipeso l'atto sanzionatorio alla società.

Nulla si conosce, poi, in ordine alla eventuale definitività della pronuncia di merito dell'avviso di accertamento, né risulta allegata la sentenza del parallelo giudizio tributario. L'appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado.

Le spese del presente grado, tenuto conto della controvertibilità delle questioni trattate vanno compensate.

P.Q.M.


Rigetta l'appello.

Compensa le spese.

Così deciso in Salerno, all'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2020

Il Relatore,

dott. Attilio Franco Orio



Il Presidente,

dott. Mauro De Luca

